

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

MERCOLEDÌ 27 GIUGNO 1956

(39<sup>a</sup> Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SPALLINO

### INDICE

#### Disegno di legge:

« Modificazioni al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835, sull'istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni » (1061) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, <i>relatore</i> Pag.	529, 535, 536, 537, 538, 540, 543, 544, 545, 546
ALBERTI . . . . .	534, 535, 540
AZARA . . . . .	535, 538, 544, 545
DE PIETRO . . . . .	534, 535, 539, 544, 545, 546
FRANZA . . . . .	535, 536, 537, 538, 539, 543, 545
GAVINA . . . . .	544
GIARDINA . . . . .	535, 537, 544
MAGLIANO . . . . .	534, 535, 540, 544, 545
PANNULLO . . . . .	541, 545
PELIZZO . . . . .	540
PICCHIOTTI . . . . .	534, 536, 537, 538, 543, 544
RAVAGNAN . . . . .	534, 536, 540
ROMANO . . . . .	536, 537, 538
SCALFARO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> . . . . .	534, 536, 537, 540, 541, 543, 545, 546

La seduta è aperta alle ore 9,40.

Sono presenti i senatori: Azara, Cemmi, Corsini, De Pietro, Franza, Gavina, Giardina, Leone, Magliano, Marzola, Monni, Pannullo, Pelizzo, Picchiotti, Ravagnan, Romano Antonio e Spallino.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Papalia e Pellegrini, sono sostituiti rispettivamente dai senatori Alberti e Pastore Raffaele.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Scalfaro.

PICCHIOTTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Modificazioni al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835, sull'istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni » (1061).

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835, sull'istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, del quale do lettura:

#### Articolo unico.

Le disposizioni degli articoli 1, 8, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito in legge 27

maggio 1935, n. 835, modificato dal regio decreto-legge 15 novembre 1938, n. 1802, convertito in legge 16 gennaio 1939, n. 90, sono sostituite dalle seguenti:

« Art. 1. — *Composizione dei centri di rieducazione per minorenni.*

Gli istituti dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia o con esso appositamente convenzionati, destinati in ciascun distretto di Corte d'appello alla rieducazione dei minorenni irregolari per condotta e per carattere, costituiscono il centro di rieducazione per minorenni.

Gli istituti predetti si distinguono in:

- 1) istituti di osservazione e gabinetti medico-psico-pedagogici;
- 2) case di rieducazione ed istituti medico-psico-pedagogici;
- 3) focolari di semi-libertà e pensionati giovanili;
- 4) scuole, laboratori e ricreatori speciali;
- 5) riformatori giudiziari;
- 6) prigionieri-scuola.

Nell'edificio o in uno degli edifici destinati ad istituto di osservazione od in un altro apposito funzionano il tribunale per i minorenni, la sezione di Corte d'appello per i minorenni, nonché l'ufficio di servizio sociale minorile. Sezioni di quest'ultimo ufficio possono essere dislocate nell'ambito territoriale del distretto di Corte d'appello ».

« Art. 8. — *Istituti di osservazione.*

Gli istituti di osservazione sono destinati ad accogliere ed ospitare in padiglioni o sezioni opportunamente distinti i minori degli anni diciotto abbandonati, fermati per motivi di pubblica sicurezza, in stato di detenzione preventiva o, comunque, in attesa di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria.

Essi hanno lo scopo precipuo di fare l'esame della personalità del minore e segnalare le misure ed il trattamento rieducativo più idonei per assicurarne il riadattamento sociale ».

« Art. 22. — *Provvedimenti conseguenti alla liberazione dei minori.*

La liberazione del minore dalle carceri, an-

che se a seguito di libertà provvisoria, dalle case di pena, dagli stabilimenti per misure di sicurezza detentive, deve essere comunicata dal Procuratore della Repubblica al tribunale per i minorenni perchè esamini se sia necessaria una delle misure previste dall'articolo 25 ».

« Art. 25. — *Misure applicabili ai minori irregolari per condotta o per carattere.*

Quando un minore degli anni diciotto dà manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere, il Procuratore della Repubblica, l'ufficio di servizio sociale minorile, l'autorità di pubblica sicurezza, i genitori, il tutore, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia possono riferire i fatti al tribunale per i minorenni il quale a mezzo di uno dei suoi componenti all'uopo designato dal presidente, esplica approfondite indagini sulla personalità del minore, e dispone con decreto motivato una delle seguenti misure:

- 1) affidamento del minore al servizio sociale minorile;
- 2) collocamento in una casa di rieducazione od in un istituto medico-psico-pedagogico.

Il provvedimento è deliberato in camera di consiglio con l'intervento del minore, dell'esercente la patria potestà o la tutela e senza quello di difensori, sentito il Pubblico Ministero.

Le spese di affidamento o di ricovero, da anticiparsi dall'Erario, sono a carico dei genitori. In mancanza dei genitori sono tenuti a rimborsare tali rette gli esercenti la tutela quando il patrimonio del minore lo consente ».

« Art. 26. — *Misure applicabili ai minori sottoposti a procedimento penale ed ai minori il cui genitore serba condotta pregiudizievole.*

Le misure prevedute dall'articolo 25 possono essere promosse dal Pubblico Ministero, se è in corso un procedimento penale a carico del minore, quando costui non può essere o non è assoggettato a detenzione preventiva e se il minore è stato prosciolto per difetto di capacità di intendere e di volere, senza che sia

stata applicata una misura di sicurezza detentiva.

Quando è stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena, il tribunale deve esaminare se al minore sia necessaria una delle misure previste dall'articolo 25.

La misura di cui all'articolo 25, n. 1, può altresì essere disposta quando il minore si trovi nella condizione prevista dall'articolo 333 del Codice civile ».

« Art. 27. — *Disposizioni particolari alla libertà assistita.*

Nel caso in cui il tribunale abbia disposto la misura prevista dal n. 1, dell'articolo 25, all'atto dell'affidamento è redatto verbale nel quale vengono indicate le prescrizioni che il minore dovrà seguire, a seconda dei casi, in ordine alla sua istruzione, alla preparazione professionale, al lavoro, all'utilizzazione del tempo libero e ad eventuali terapie, nonchè le linee direttive dell'assistenza, alle quali egli deve essere sottoposto.

Nel verbale può essere disposto l'allontanamento del minore dalla casa paterna. In tal caso deve essere indicato il luogo in cui il minore deve vivere e la persona o l'ente che si prende cura del suo mantenimento e della sua educazione.

Le prescrizioni e le direttive di cui ai commi precedenti sono date da un componente del tribunale all'uopo designato dal presidente alla presenza di un rappresentante l'ufficio distrettuale di servizio sociale minorile e delle altre persone interessate all'atto, che il predetto componente ritenga opportuno convocare.

L'ufficio di servizio sociale minorile controlla la condotta del minore e lo aiuta a superare le difficoltà in ordine ad una normale vita sociale anche mettendosi all'uopo in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita.

L'ufficio predetto riferisce periodicamente per iscritto o a voce al componente del tribunale designato, fornendogli dettagliate notizie sul comportamento del minore, delle persone che si sono prese cura di lui e sull'osservanza da parte di essi delle prescrizioni stabilite, nonchè su quant'altro interessi il riadattamento sociale del minore medesimo, proponendo, se

del caso, la modifica delle prescrizioni o altro dei provvedimenti previsti dall'articolo 29 ».

« Art. 28. — *Informazioni sui minori ricoverati e rapporti con la famiglia e con l'ambiente.*

Il direttore dell'istituto nel quale il minore è ricoverato per l'esecuzione di una delle misure previste al n. 2 dell'articolo 25 invia al tribunale che ha emesso il provvedimento periodici rapporti sull'opera di rieducazione svolta e sui risultati conseguiti.

L'ufficio di servizio sociale cura i rapporti del minore con la famiglia e con gli altri ambienti di vita del medesimo, e dell'opera svolta e dei risultati ottenuti informa periodicamente per iscritto il tribunale per i minorenni ».

« Art. 29. — *Modificazioni, trasformazioni e cessazione delle misure.*

Il tribunale che ha disposto la misura di cui al n. 1 dell'articolo 25 può in ogni momento modificare le prescrizioni stabilite a norma dell'articolo 27.

È sempre in facoltà del tribunale medesimo trasformare qualsiasi misura disposta in altra, che appaia più idonea ai fini della rieducazione del minore e del suo progressivo reinserimento nella vita sociale.

Per i minori assoggettati ad una delle misure di cui al n. 2 dell'articolo 25 tale reinserimento può essere attuato altresì con licenza di esperimento. Il minore che ne beneficia rimane affidato al servizio sociale. Si applicano le disposizioni dell'articolo 27.

La cessazione delle misure disposte è ordinata in ogni tempo dal tribunale allorchè il minore appaia interamente riadattato, o quando per le sue condizioni fisiche o psichiche nessuna misura possa considerarsi idonea alla sua rieducazione. La cessazione è in ogni caso ordinata al compimento del ventunesimo anno di età o per servizio militare di leva ».

« Art. 30. — *Pensionati giovanili.*

I minorenni già rieducati che non possono convenientemente essere assistiti dalla famiglia o da altre persone o istituti di cui all'articolo 23, sono ammessi in appositi pensionati giovanili.

L'organizzazione di tali pensionati deve consentire e favorire il collocamento dei minorenni al lavoro, presso stabilimenti o ditte esistenti nella medesima località o in altra vicinore ».

« Art. 31. — *Informazioni della Pubblica Sicurezza.*

Le autorità di pubblica sicurezza, nel fornire notizie a qualsiasi persona, ente od autorità, evitano di indicare fra i precedenti personali, quelli relativi a misure rieducative, qualora siano cessate con il provvedimento di cui all'articolo 29, ultimo comma, attestante l'avvenuto riadattamento sociale del minorenne ».

Su questo disegno di legge riferirò io stesso, brevemente.

Onorevoli colleghi, è noto che il Presidente della Repubblica, con decreto 28 giugno 1955, n. 1538, provvedendo sul decentramento dei servizi del Ministero di grazia e giustizia relativi agli istituti di prevenzione e pena, stabiliva alcune norme concernenti i centri di rieducazione dei minorenni, con particolare riguardo alle case di rieducazione.

Prima ancora che tale decreto venisse pubblicato, il Guardasigilli del tempo, onorevole De Pietro, di concerto con gli allora Ministri dell'interno e del tesoro, presentava al Senato della Repubblica un disegno di legge concernente modificazioni al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835 sull'istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni, che è il disegno di legge di cui ci stiamo occupando.

Scopo del disegno di legge è quello di raggiungere un perfezionamento della legislazione che concerne l'opera di prevenzione della delinquenza minorile, adeguandola ai moderni indirizzi giuridici, medici, biopsicologici, sociali e sociologici, che sono stati già accolti dalle leggi concernenti i minori di Paesi più socialmente progrediti del nostro.

Questi indirizzi tendono ad individualizzare al massimo grado il trattamento rieducativo del minore, dando così la possibilità all'Autorità giudiziaria di scegliere caso per caso le misure più rispondenti alla personalità del singolo.

Sotto l'impero della legge del 1934, il tribunale dei minori, quando un minore degli anni diciotto per abitudini contratte dava prova di traviamiento e appariva bisognevole di correzione morale, assunte le debite informazioni, lo internava in un riformatorio per corrigendi (articolo 25).

Soltanto in via eccezionale e a titolo di esperimento il magistrato aveva la facoltà, prima di disporre l'assegnazione di un minore al riformatorio, di affidarlo a degli istituti di assistenza sociale o a persone disposte a curarne l'educazione.

Ma a parte la considerazione che di questi esperimenti non si fece largo uso, sta di fatto che i recenti studi in materia hanno accertato che non sempre la misura del ricovero in una casa di rieducazione raggiungeva lo scopo prefisso dal legislatore, che era quello della rieducazione del minore.

Da questa unanime constatazione è scaturita la necessità della revisione della legge del 1934, con il preciso intendimento di emendare gli articoli 1, 8, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 di detta legge.

L'articolo 1 concerne la composizione dei centri di rieducazione, l'articolo 8 gli istituti di osservazione, l'articolo 22 i provvedimenti conseguenti la liberazione dei minori, l'articolo 25 le misure applicabili ai minori irregolari per condotta o per carattere, l'articolo 26 le misure applicabili ai minori sottoposti a provvedimenti penali e ai minori il genitore dei quali abbia condotta pregiudizievole, l'articolo 27 disposizioni particolari alla libertà assistita, l'articolo 28 le informazioni sui minori ricoverati e sui rapporti con la famiglia e con l'ambiente, l'articolo 29 le modificazioni, trasformazioni o cessazione delle misure, l'articolo 30 i pensionati giovanili, l'articolo 31 le informazioni che la Pubblica Sicurezza può dare.

La modificazione più sostanziale, che si vuole portare con il disegno di legge sottoposto all'esame della Commissione alla legge del 1934, è quella che riguarda l'articolo 25.

Come è stato già osservato, con la legge del 1934, di regola il minore traviato veniva assegnato ad un riformatorio (misura non sempre opportuna nè giovevole); con la modifica che si propone, l'articolo 25 viene emendato nel

senso che le misure rieducative si distinguono in due larghe categorie.

La prima comprende tutte le forme di assistenza in uso nelle famiglie e i provvedimenti educativi che un buon padre di famiglia può adottare nei confronti di un proprio figlio, con l'aggiunta che in tutte queste forme di assistenza o di libertà assistita vi è, oltre all'intervento dell'Autorità giudiziaria, l'intervento di uno speciale organo ausiliario del giudice, cioè il servizio sociale per i minorenni, che controlla il comportamento del minore in libertà o in semi-libertà e lo aiuta a risolvere i propri problemi in ordine ad un regolare indirizzo di vita.

La seconda categoria di misure comprende i mezzi riservati ai minori anormali nella condotta o nel carattere; questi mezzi consistono nel ricovero in case di rieducazione o nel ricovero in un istituto medico-psico-pedagogico.

Tutte le altre modificazioni contenute nel disegno di legge sono conseguenza della modifica dell'articolo 25 e in armonia con il nuovo testo proposto.

Tuttavia, non basta proporre le modifiche di cui abbiamo finora discusso, ma occorre poi armonizzare il testo del disegno di legge con le norme contenute nel decreto presidenziale del 28 giugno 1955, al quale ho accennato al principio di questa mia relazione.

A tale fine tendono gli emendamenti che il Governo ha proposto al suo stesso disegno di legge e di cui tratteremo più avanti.

Poichè si tratta di migliorare la legge sui minori e di applicare ad essi i sistemi rieducativi già in vigore in paesi socialmente più progrediti, il relatore raccomanda alla Commissione l'approvazione del disegno di legge opportunamente emendato.

Non può però il relatore astenersi dal considerare che proprio ieri la Commissione ordinaria di studio per la riforma della legislazione minorile, insediata presso il Centro nazionale di protezione e difesa sociale nel Palazzo di giustizia di Milano, ha affrontato, con relazioni di insigni studiosi, il problema sotto tutti gli aspetti (giuridici, sociologici, biopsicologici, etici e sociali), e che sarebbe opportuno tener conto di questi studi e di altri, al fine di dare al nostro Paese, anzichè una legislazione fram-

mentaria, antiquata ed inadeguata, un testo unico sulla legislazione minorile ispirato ai più moderni sistemi sociologici, medico-legali, umani e costituzionali, degno della nostra civiltà e della nostra umanità.

Debbo informare gli onorevoli colleghi della Commissione che il Governo ha fatto pervenire a questa Presidenza una serie di emendamenti. Dico subito che non si tratta assolutamente di emendamenti di sostanza, ma di emendamenti resi necessari proprio da quel decreto del Presidente della Repubblica sul decentramento, del quale ho fatto cenno, il decreto del Presidente della Repubblica n. 1538 riguardante il decentramento dei servizi del Ministero di grazia e giustizia relativi agli istituti di prevenzione e di pena.

Dato che l'articolo unico in discussione reca modificazioni ad una serie di articoli del decreto-legge 20 luglio 1934, sarà bene discutere separatamente su ciascuno di questi articoli.

All'articolo 1 del testo proposto vi è subito un emendamento sostitutivo del Governo. In base a questo emendamento l'articolo suonerebbe così: « Gli istituti o servizi dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia, destinati in ciascun distretto di Corte d'appello alla rieducazione dei minorenni irregolari per condotta o per carattere, al trattamento ed alla prevenzione della delinquenza minorile, costituiscono il centro di rieducazione per minorenni.

Possono in particolare essere compresi fra gli istituti e servizi predetti: 1) istituti di osservazione; 2) gabinetti medico-psico-pedagogici; 3) uffici di servizio sociale per minorenni; 4) case di rieducazione ed istituti medico-psico-pedagogici; 5) focolari di semi-libertà e pensionati giovanili; 6) scuole, laboratori e ricreatori speciali; 7) riformatori giudiziari; 8) prigionieri-scuola.

Il Ministro di grazia e giustizia può con proprio decreto aggregare ad un centro anche istituti o servizi ubicati nell'ambito territoriale di altro distretto.

Nell'edificio od in uno degli edifici destinati ad istituto di osservazione od in un altro apposito funzionano il tribunale per i minorenni e la sezione di corte d'appello per i minorenni, nonchè l'ufficio di procura della Repubblica presso il tribunale per minorenni ».

MAGLIANO. Vorrei uno schiarimento: « possono esser compresi » significa che è facoltativo?

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. « Possono essere » nel senso che in ogni distretto non ci sono obbligatoriamente tutti gli istituti elencati, ce ne saranno alcuni.

Tutte queste attività sono ai primi passi; anche l'attività del servizio sociale, è una attività che si svolge in un buon numero di Corti d'appello, ma non in tutte.

« Possono », quindi, vuol dire che non è necessariamente obbligatorio, per costituire questi centri, che debbano esistere tutti questi istituti.

RAVAGNAN. Perchè sono esclusi quelli convenzionati?

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Proprio per il decreto relativo al decentramento, che prevede già questi istituti sovvenzionati come fuori di quest'orbita che viene considerata dal presente provvedimento legislativo.

RAVAGNAN. Mi sembra che la parola « focolare » traduca malamente una parola francese, cioè la parola « foyer »!

ALBERTI. Metterei questa parola tra virgolette!

PICCHIOTTI. Queste prigioni-scuola che significato hanno? Prima di tutto vorrei avere una descrizione di queste prigioni-scuola, di cui non so bene rendermi conto; e poi desidererei sapere, a proposito delle case di rieducazione e degli istituti medico-psico-pedagogici, se ci sono gli strumenti concreti per fare questi esperimenti. Perchè se queste cose si mettono sulla carta e poi rimangono vuote parole non sarebbe una bella cosa. Insomma vorrei sapere se siamo attrezzati per compiere attività di questo genere. Queste sono le domande un po' inquiete che rivolgo alla Commissione.

DE PIETRO. Desidererei avere dal Governo uno schiarimento in ordine all'emendamento aggiuntivo proposto, cioè alle parole: « Il Mi-

nistro di grazia e giustizia può con proprio decreto aggregare ad un centro anche istituti o servizi ubicati nell'ambito territoriale di altro distretto ».

Vorrei essere rassicurato su questo. Il presupposto della legge infatti è che in ciascun distretto di Corte d'appello dovrebbe esistere un centro, ma questo ora non è, perchè ci sono distretti che l'hanno e altri che non l'hanno. Non vorrei che questo emendamento aggiuntivo potesse dar luogo a degli inconvenienti, perchè potrebbe anche accadere che un Ministro spostasse, nella applicazione della legge, ad un centro servizi o istituti situati nell'ambito territoriale di un altro distretto.

Potrei consentire all'emendamento con questa aggiunta: « purchè non sia in questo distretto già costituito il centro »; perchè è evidente che dove vi è già un centro non vi dovrebbe essere ragione di spostare istituti o servizi ad altro distretto.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. In questo caso il Governo ha trascritto letteralmente il secondo comma dell'articolo 1 del decreto sul decentramento.

In altri termini, io credo che il concetto fosse quello che il senatore De Pietro ha esposto, cioè di aggregare ad un centro di altro distretto di Corte d'appello l'eventuale istituto isolato di un distretto dove non sia stato costituito un centro.

Si tratta in sostanza di un materiale coordinamento, determinato dal decreto sul decentramento.

PICCHIOTTI. Sarebbe meglio dirlo!

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Per quanto riguarda il « focolare », credo che la proposta del senatore Alberti sia accoglibile, cioè mettere fra virgolette questa parola, per dare la sensazione di un termine accolto da noi, anche se non è un termine dei più ortodossi filologicamente.

PICCHIOTTI. Siamo d'accordo!

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Per quanto riguarda la dizione « prigioni-scuola » è indubbiamente una

dizione poco felice e forse contraddittoria. La stessa relazione al disegno di legge, a pagina 5, dice: « Il fine rieducativo da perseguirsi in occasione dell'espiazione di pene detentive inflitte a minori è particolarmente sottolineato dalla istituzione di prigioni-scuola, che accoglieranno i minori condannati alla pena della reclusione, che saranno sottoposti, come ormai è generale istanza, a trattamento penale profondamente differente da quello per adulti, in considerazione dei particolari problemi della personalità che si evolve ».

Si è voluto, in altri termini, usare la parola « prigioni » perchè ci si trova di fronte a minori condannati a reclusione e quindi si tratta di un vero e proprio carcere, ma poichè si ritiene che sia indispensabile al termine crudo della prigione unire il concetto centrale, che questa condanna alla reclusione per i minori abbia carattere di rieducazione, di ripresa, di re-  
denzione, si è trovata questa dizione che non è forse felicissima, ma che richiama l'espiazione della condanna e al tempo stesso il contenuto primario di questa espiazione, cioè la ricostruzione di un carattere, di una natura.

Questi sono i motivi per cui è stato introdotto quel termine di « prigioni-scuola ».

**PRESIDENTE, relatore.** Senatore De Pietro, lei che è il padre del provvedimento, ci dia qualche spiegazione in proposito.

**DE PIETRO.** Ma io non sono più Ministro! Dirò comunque che non si poteva trovare un altro termine, poichè, come ha detto il Sottosegretario, si tratta di un istituto di particolare concezione: si vuole trasformare questa prigione nella scuola. E' una prigione, ma diventa scuola!

**PRESIDENTE, relatore.** Non potremmo dire « carcere-scuola »?

**DE PIETRO.** E' peggio!

**AZARA.** Si potrebbe dire « prigione educativa », ma, alla fine, il senso è sempre quello.

**ALBERTI.** Purtroppo bisogna guardare in faccia la realtà. Io credo che non ci sia formula equipollente a quella contenuta nel dise-

gno di legge; avevo pensato alla parola « riformatorio », ma indubbiamente questa è una altra cosa. Riformatorio non è un luogo dove si può scontare la pena della reclusione!

Comunque, riguardo alla prigione-scuola, mi auguro che sia veramente scuola, e qui aprirei una piccolissima parentesi. Bisogna vedere chi è addetto a questa scuola, chi impartisce quelle lezioni, perchè, oggi, il personale specializzato è mal pagato. Mi giungono tutti i giorni notizie in proposito ed io credo che questo personale dovrà essere trattato un po' meglio e al tempo stesso dovrà essere un po' più controllato e selezionato.

Allora la espressione « prigioni-scuola » potrà non offendere più le orecchie democratiche, perchè quello di « prigioni-scuola » è per noi un termine antinomico. Inoltre, molte volte queste scuole sono una parvenza di scuola, dato che ci si limita ad impartire formalmente le prime nozioni.

**GIARDINA.** Sentite le vostre proposte, debbo osservare che qualunque tipo di prigione, anche non per minorenni ma per adulti, ha sempre uno scopo educativo.

Qui si tratta, però, proprio di prigioni speciali; ma non possiamo parlare di riformatorio, che costituisce già un qualche cosa di particolare. Io userei la espressione « prigioni per minorenni », il che significa che hanno un ordinamento speciale.

**MAGLIANO.** Siccome la parola « prigione » crea questa perplessità, io metterei « stabilimenti-scuola ».

**FRANZA.** Io proporrei l'espressione « reclusori-scuola », perchè c'è una pena restrittiva della libertà personale.

**DE PIETRO.** Osservo come non ci siano due senatori che propongono la stessa espressione, per cui credo che quella inserita nel disegno di legge sia la più esatta. Tutti ritengono, infatti, che non si possa fare a meno di mettere in rilievo che si tratta della espiazione di una pena, ma, al tempo stesso, si vuole aggiungere la parola « scuola » per stabilire il concetto che effettivamente la espiazione della pena debba consistere in una educazione. Ora, dato

che non si può consentire che in una legge si scriva un termine senza che la realtà risponda al termine medesimo, è chiaro che dopo che è stato scritto « scuola », tale deve poi essere.

È inutile fare della poesia, senatore Alberti, purtroppo la questione è di mezzi ed è chiaro che tutti i mezzi posti a disposizione di coloro che debbono provvedere alla rieducazione dei minorenni consentiranno, nei limiti del possibile, di far funzionare quelle scuole.

ROMANO. Io proporrei l'espressione « custodia-scuola »; infatti questi ragazzi vengono custoditi ed educati.

RAVAGNAN. Si potrebbe dire: « reclusori-scuole ».

PRESIDENTE, *relatore*. È più grave, senatore Ravagnan!

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Io desidero soltanto, in aggiunta a quanto detto dal senatore De Pietro, ricordare che qui si tratta di minori che sono stati condannati, per dei delitti, alla reclusione. Noi abbiamo uno o due casi, mi pare, tra tutti i minori detenuti in Italia, di condanna all'ergastolo. Uno di questi ha sollevato tante discussioni anche da parte di professori di Università; si tratta di un giovane di 17 anni che, per ragioni di rapina, una agganciata all'altra, ha compiuto vari omicidi per cui venne condannato all'ergastolo. È sorta pertanto la polemica se un giovane potesse essere condannato a una tale pena.

È comunque fuori discussione che, anche senza toccare questo caso limite, ci sono minori che commettono delitti così gravi per cui lo stesso Tribunale dei minori, che ha quell'attenzione, quella cura, quello studio e quelle argomentazioni più delicate e diverse da qualsiasi altro giudice, si decide a comminare la pena della reclusione. Non è possibile in questo caso, pertanto, che parliamo di riformatorio o di stabilimento di custodia, poichè si deve trattare di un carcere vero e proprio.

Si è cercato quindi di tirar fuori quel termine che, se è così poco positivo, è purtuttavia meno negativo degli altri. Il termine « pri-

gione » è meno duro degli altri, ad esempio, di « carcere » e si è aggiunto a questo termine, che sta ad indicare la necessaria esecuzione della pena, l'altro necessario soprattutto perchè si tratta di minori. Credo che non si riesca ad esogitare assolutamente una terminologia diversa e che al tempo stesso sia relativa ad uno stesso contenuto.

PICCHIOTTI. Ho compreso perfettamente quello che ci ha detto l'onorevole Sottosegretario, ma mi sono preoccupato dell'espressione « prigioni-scuola », perchè in prigione non vanno soltanto coloro che debbono espiare la pena per un delitto, ma anche coloro che sono condannati agli arresti per una contravvenzione. La legge parla, infatti, di arresto o di reclusione, benchè poi in sostanza sia sempre carcere, sia sempre una pena restrittiva della libertà personale.

Ecco perchè la associazione tra il carcere per una contravvenzione e il carcere per un delitto la ritengo un po' grave, una stonatura, perchè insomma per uno che non è un delinquente mi sembra un po' troppo, dato che costui deve espiare solo la pena dell'arresto. Tuttavia, bisogna dire che non abbiamo trovato nulla di meglio.

PRESIDENTE, *relatore*. Allora dobbiamo convenire che, malgrado tutta la nostra buona volontà non c'è una locuzione migliore da sostituire a quella del disegno di legge, da tutti criticata.

FRANZA. Sono perplesso per quel che riguarda l'emendamento governativo nel punto in cui dice: « possono in particolare essere compresi fra gli istituti e servizi predetti ». Potremmo, infatti, in base a questa formulazione, avere un centro senza molti degli istituti elencati, il che creerebbe una situazione diversa nelle varie zone del territorio nazionale.

PRESIDENTE, *relatore*. Il Governo ha proposto anche un comma aggiuntivo che suona così: « Il Ministro di grazia e giustizia può, con proprio decreto, aggregare ad un centro anche istituti o servizi ubicati nell'ambito territoriale di altro distretto ».

FRANZA. Ma con questo si possono avere degli inconvenienti notevoli!

PRESIDENTE, *relatore*. Il senatore De Pietro vuole ovviare a questi inconvenienti proponendo al testo del Governo un inciso limitativo, che cioè questa aggregazione di istituti o servizi può avvenire solo nel caso in cui in quel certo distretto non sia già stato costituito il centro.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Abbiamo, ad esempio, la Corte d'appello di Milano, che ha un centro perfettamente attrezzato, confinante con la Corte d'appello di Brescia, che ha soltanto uno o due istituti che non possono da soli costituire un centro, o, potendolo, avrebbero una possibilità, una vitalità, una attrezzatura infinitamente minori. Che cosa può fare il Ministro? Può, in attesa che anche a Brescia, fra cinque o due anni, ci sia il centro completamente attrezzato, aggregare i due istituti di Brescia a Milano perchè questi, usufruendo del personale e dell'attrezzatura di Milano, abbiano dei vantaggi che non avrebbero rimanendo isolati a Brescia.

PRESIDENTE, *relatore*. Poichè non si fanno altre osservazioni, metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal Governo all'articolo 1 con le modificazioni suggerite dal senatore Alberti (mettere tra virgolette la parola: focolari) e dal senatore De Pietro (aggiungere, alla fine del penultimo comma dell'articolo le parole: « soltanto se in questo non sia già costituito il centro »).

(È approvato).

Passiamo, pertanto, all'esame del secondo articolo del decreto-legge 20 luglio 1934, numero 1404, modificato dal presente disegno di legge: si tratta dell'articolo 8.

A questo articolo, il Governo ha proposto un emendamento di pura forma; propone cioè di invertire le parole « opportunamente distinti », dicendo invece: « distinti opportunamente ».

GIARDINA. Nella formulazione di questo articolo si dice « accogliere ed ospitare »; non si potrebbe usare una formulazione più idonea?

PRESIDENTE, *relatore*. Questa formulazione è già nella legge madre!

Metto ai voti l'emendamento del Governo di cui ho dato prima lettura.

(È approvato).

Passiamo pertanto al successivo articolo che viene modificato, che è l'articolo 22.

Il Governo propone il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo: « La scarcerazione del minore o la sua dimissione da uno stabilimento per misure di sicurezza deve essere comunicata dal Procuratore della Repubblica al tribunale per i minorenni perchè esamini se sia necessaria una delle misure previste dall'articolo 25 ».

PICCHIOTTI. È una facoltà un po' draconiana che si dà al Procuratore della Repubblica, perchè quando uno è stato dimesso, e quindi si presume abbia dato luogo al ravvedimento, mi pare che metterlo un'altra volta praticamente dentro, non sia una bella cosa.

PRESIDENTE, *relatore*. Senatore Picchiotti, non c'è alcun fine persecutorio in queste disposizioni, ma solo il fine di aiutare il minore!

PICCHIOTTI. Ma si può giungere a delle conseguenze gravi!

ROMANO. A me pare che sia opportuno mantenere l'inciso che figura nel testo originario « anche se a seguito di libertà provvisoria »; mi pare infatti che il Governo l'abbia tolto.

PRESIDENTE, *relatore*. Il Governo parla di scarcerazione in senso lato, quindi parla anche di questo!

Poichè non vi sono altre osservazioni, metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal Governo.

(È approvato).

Passiamo pertanto all'articolo seguente, cioè all'articolo 25.

Richiamo l'attenzione dei colleghi su questo articolo poichè è il fulcro di tutte le modifiche che apportiamo alla legge del 1935.

Il Governo ha proposto il seguente emendamento aggiuntivo: alla fine del secondo comma dell'articolo, aggiungere le parole: « Contro di esso non è ammesso appello ».

In altri termini, contro il provvedimento deliberato in camera di consiglio, secondo l'emendamento del Governo, non sarebbe ammesso appello.

Dico subito che, personalmente, sono contrario a questo inciso.

PICCHIOTTI. Prima di tutto vorrei osservare che addosso a questi ragazzi di 18 anni c'è troppa gente: se ne vogliono curare troppi e, come dice il proverbio, troppi cuochi guastano sempre la cucina.

C'è, per esempio, l'autorità di pubblica sicurezza, che non si sa che cosa abbia a che fare con un ragazzo che è solamente irregolare. Se commettesse dei delitti lo capirei!

Ma quello che trovo strano è proprio questa sorta di guerra ai difensori. Io non capisco perchè i difensori non debbano contare proprio nulla. Perchè? C'è il Pubblico Ministero, ci sono tutti, ma i difensori non ci debbono essere. Quindi non capisco perchè si debba dare l'ostracismo ai difensori, se questi possono portare una parola utile come quella del Pubblico Ministero; perchè sono parti, fino ad ora, tutti e due.

Naturalmente, siamo poi d'accordo con il Presidente, che cioè in tutte le manifestazioni, in tutti i provvedimenti, occorre che ci sia la possibilità di appello, in quanto l'infallibilità non è data ancora ad alcuno.

ROMANO. Mi pare che la natura del provvedimento in questione non faccia sentire il bisogno dell'intervento del difensore. Il tribunale dei minorenni è particolarmente interessato a non chiudere un ragazzo in una casa di rieducazione, per cui non vedo la opportunità della presenza del difensore. Che cosa deve difendere?

Un altro rilievo che debbo fare è poi questo. L'articolo dice che in mancanza dei genitori sono tenuti a rimborsare tali rette gli esercenti la tutela quando il patrimonio del minore lo consente. Ora, il più delle volte sono ragazzi abbandonati, poveri, senza alcun patrimonio, dato che spesso si tratta di orfani.

PRESIDENTE, *relatore*. Proprio per questo si dice: quando il patrimonio del minore lo consente. In qualche caso possono anche essere ricchi!

FRANZA. Per quanto riguarda la irregolarità della condotta e del carattere, la valutazione può essere diversa a seconda dell'ambiente in cui vive questo ragazzo. Un ambiente gretto darà alle manifestazioni di un carattere irrequieto una interpretazione che confina con l'attività delinquenziale. In una famiglia dove c'è un diverso concetto della irrequietezza, si può invece seguire questo ragazzo nelle sue tendenze.

Quindi, il termine usato è un termine molto equivoco che può dar luogo a gravi abusi. Come Sindaco di un Comune conosco bene queste situazioni! Ho avuto molte occasioni di reprimere tendenze di genitori che volevano ad ogni costo liberarsi dei figli, anche quando erano degli ottimi ragazzi; si inventavano speciosamente dei motivi per far in modo che questi ragazzi venissero educati, come si dice, dallo Stato.

Peggio avviene, poi, nel caso di orfani. Il caso degli orfani è disperato, non li vuole nessuno ed allora si cerca di far apparire questi ragazzi come travati per potersene disfare.

Ora questa dizione dà veramente la possibilità di privare questi ragazzi della libertà personale!

Sono stato anche a contatto con gli educatori dei riformatori ed ho visto che dovrebbero essere educati, prima di tutti, loro stessi! È una situazione molto difficile quella di questi ragazzi, perchè l'uomo in prigione, si difende, fa rispettare il regolamento, ma il ragazzo è una povera cosa nelle mani di questa gente che non ha umanità.

Quindi o si trova una dizione che fissa rigorosamente i casi in cui i minorenni possono essere sottoposti a queste misure o dovrò dire di no alla formulazione proposta, per ragioni di coscienza.

AZARA. Non avrei alcuna difficoltà a che fosse depennata l'autorità di pubblica sicurezza da quelle che hanno titolo ad essere ascoltate, tanto più che c'è il Procuratore della Repubblica.

blica al quale l'autorità di pubblica sicurezza si può sempre rivolgere.

Sono poi contrario alla sostituzione dell'autorità di pubblica sicurezza con il Sindaco. Qualcuno, anche per ragioni che non hanno niente a che vedere con gli interessi del ragazzo, potrebbe fare delle denunce.

Dove invece, non sarei proprio favorevole all'emendamento del Governo è quando dice che si deve negare la possibilità dell'appello, poichè, come tutti gli altri provvedimenti, anche questo deve essere suscettibile di revisione, anzi soprattutto questi provvedimenti possono e debbono essere suscettibili di revisione.

Per il resto, l'articolo risponde effettivamente alle esigenze che vi sono, in rapporto ai minorenni, perchè l'irregolarità della condotta o del carattere ha la sua ragion d'essere. Vi può essere un ragazzo che non presenta irregolarità di carattere, mentre l'irregolarità della condotta viene a galla, se è permesso esprimermi in questo modo, subito, e la si può rilevare soprattutto dai genitori.

DE PIETRO. La mia opinione è che l'articolo debba rimanere invariato.

L'articolo è così formulato: « Quando un minore degli anni 18 dà manifeste prove di irregolarità.. »

FRANZA. Non dice nè gravi nè continue: almeno questo!

DE PIETRO. Ma è chiaro che queste prove di irregolarità della condotta non possono consistere in alcune monellerie, perchè per irregolare condotta si intende quella che non si deve desiderare da un ragazzo che viva secondo le norme civili e morali; aggiungere la parola « grave » significa già pregiudicare il giudizio sulla gravità di questa irregolare condotta, significherebbe anche non fissare la norma come, a mio avviso, deve esser fissata dalla legge.

Questi aggettivi che si aggiungono finiscono il più delle volte per snaturare il concetto della legge perchè danno luogo a giudizi difformi. L'irregolarità della condotta, perchè dia luogo ad un provvedimento di questo genere, deve essere qualcosa di diverso dai trascorsi infantili, deve essere qualche cosa che preoccupa la società.

Quali siano poi i motivi che inducono ad escludere la vigilanza della Pubblica Sicurezza non comprendo; comprendo perfettamente che si possa avere prevenzione contro l'autorità di pubblica sicurezza, ma l'istituzione più adatta a vigilare sulla condotta di questi minori è proprio l'autorità di pubblica sicurezza, che può assolvere a questo compito più agevolmente.

I genitori sono compresi tra le persone che possono ricorrere: quindi è di estrema evidenza che nella legge sono compresi istituti e persone i quali hanno interesse ad avvertire il tribunale della condotta irregolare di un minore.

Quindi, mi sembra che non vi sia alcuna ragione di preoccupazione nè per quanto si riferisce al presupposto del provvedimento, nè riguardo agli organi o persone che possono sollecitarlo. Evidentemente, si tratta di un provvedimento che non ha alcun carattere di conflitto giurisdizionale: si va innanzi al tribunale, nelle forme previste dal disegno di legge, perchè si provveda paternamente in favore del minore. Non è insomma che si voglia provvedere, così, per andare contro al minore: è un atto quasi di paternità. Nessuno ha intenzione di perseguire i minori!

Quindi, se la legge esclude un intervento dei difensori lo fa unicamente per questo scopo, perchè non si deve discutere una questione giuridica, ma si tratta di un giudizio sulla condotta del minore e sulla necessità di adottare o meno, nei suoi confronti, determinate misure.

Che cosa avrebbe da fare l'avvocato? Perchè difensore può essere il minore stesso, non potendosi prendere il provvedimento, se prima non sia stato inteso il minore. Può essere, inoltre, il genitore, può essere il tutore, che potrà porre in evidenza tutte quante le circostanze necessarie per far comprendere che il provvedimento non sia opportuno o necessario, ma l'avvocato non ha invece, in realtà, alcun compito. Non si tratta, infatti, di stabilire se risponda o meno a criteri giuridici la condotta del minore, ma di stabilire se questo minore sia o meno nelle condizioni di poter essere ricoverato per la sua irregolare condotta. Il giudizio non ha nulla di giuridico, è un giudizio di carattere sociale e morale.

Comunque, è chiaro che se si vuole poi ammettere la facoltà dell'appello, cioè a dire della revisione del giudizio, per coerenza si deve ammettere anche la presenza del difensore, perchè è soltanto nel caso che si voglia concedere il mezzo di impugnazione che la presenza del difensore diventa necessaria, in quanto si stabilisce il conflitto in sede di giurisdizione tra un provvedimento preso e l'autorità che deve vagliare se il provvedimento sia stato o meno giusto.

Per queste considerazioni, ritengo che l'articolo debba essere approvato secondo le proposte del Governo. Qualora, però, si dovesse accettare l'idea di consentire l'appello, non potrei, per coerenza, dimenticare la necessità della presenza del difensore.

RAVAGNAN. Ognuno di noi si rende conto della delicatezza di questa materia. Sarebbe quindi giusto che le persone chiamate a decidere sull'applicazione di queste misure fossero invitate a meditare, vagliare a fondo il caso che sono chiamate a risolvere. Pertanto, sarei d'accordo che si parlasse di « grave » irregolarità di condotta.

Per quanto concerne il difensore, se si ammette il Pubblico Ministero penso che si debba ammettere anche il difensore. Se vogliamo escludere il difensore, dobbiamo togliere anche il Pubblico Ministero. (*Interruzione del senatore De Pietro*).

Se non è possibile togliere il Pubblico Ministero, è allora necessario ammettere il difensore!

PELIZZO. Riterrei opportuno che, prima che il tribunale dei minorenni adottasse una delle misure indicate nell'articolo 25, si provvedesse ad assegnare il minore all'istituto di osservazione. Perchè, stando proprio alla norma dell'articolo 8, è questo istituto di osservazione che deve fare l'esame della personalità del minore, e segnalare le misure idonee per assicurarne il riadattamento sociale.

PRESIDENTE, *relatore*. È così, senatore Pelizzo! Si dice infatti nell'articolo che il tribunale per i minorenni, a mezzo di uno dei suoi componenti all'uopo designato dal Presidente, esplica approfondite indagini sulla per-

sonalità del minore e solo dopo stabilirà il provvedimento che intende adottare.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Solo dopo che i medici, gli studiosi hanno dato il referto, solo in questo momento si farà una relazione al tribunale e questo deciderà.

PRESIDENTE, *relatore*. Non si prende, insomma, il provvedimento prima che siano avvenute queste approfondite indagini!

MAGLIANO. Vorrei dire, d'accordo con il senatore De Pietro, che sono contrario ad aggiungere aggettivi che possano portare a conseguenze diverse, cui non vogliamo arrivare. Il tribunale, prima di provvedere, esaminerà se la condotta di questo minorenne sia tale da provocare una delle misure stabilite nell'articolo in discussione.

Sono anche contrario ad escludere l'autorità di pubblica sicurezza, e questo non per ragioni di ordine politico, ma per ragioni realmente aderenti alle circostanze di fatto. Mi pare infatti, che ci sia la necessità che, in tutti i centri, vi sia qualche altra autorità, oltre i genitori, per informare il tribunale. Questo, specialmente se pensiamo che qualche volta i genitori sono travati od immorali.

Quindi, che siano indicati coloro che sono preposti alla tutela della moralità e alla sorveglianza della condotta dei cittadini, mi sembra perfettamente giustificato.

ALBERTI. Comprendo la preoccupazione di aggiungere la parola « grave », perchè questa parola in mano a dei giurisperiti si potrebbe prestare a dilatazioni eccessive; però, tutta la economia della produzione legislativa tende a circoscrivere certi concetti con parole appropriate. Potremmo pertanto mettere l'espressione « notevoli e palesi » o « notevoli e manifeste ».

Comunque, relativamente all'espressione « irregolarità della condotta o del carattere », (oggi la scuola francese ci ha imbottito di siffatte erudizioni) c'è da rilevare che la irregolarità della condotta non è la irregolarità nella scuola, ma quella nella vita sociale, mentre la irregolarità del carattere è un'altra cosa.

Qui mi soccorre la medicina e la biologia. Questa irregolarità è fisiologica nel periodo dello sviluppo, quando le glandole endocrine hanno quel tumulto che si sa. Io vorrei, pertanto, proporre una espressione più propria: « deviazioni o alterazioni di carattere », cioè variazioni rispetto al carattere mediamente normale che l'individuo aveva prima.

Il bambino che diventa improvvisamente ladro ha una deviazione di carattere, ossia patologicamente cade in una deviazione di carattere.

Un'ultima osservazione voglio fare, sull'opportunità — risultante anche dalle considerazioni svolte dal senatore Franza — che tra le persone autorizzate a segnalare al tribunale la condotta dei minorenni, sia incluso il Sindaco o un suo delegato; io, anzi, includerei anche il parroco, che spesso entra nelle famiglie.

PANNULLO. Io sono, di massima, d'accordo con il senatore De Pietro; però non sarei d'accordo sul punto di deferire tanto all'autorità di pubblica sicurezza quanto al Sindaco questa facoltà. Questi organi possono, semmai, denunciare al Procuratore della Repubblica dei fatti ed il Procuratore, se lo crederà opportuno, informerà il tribunale dei minorenni.

Io forse non sarei neppure d'accordo per la possibilità di una impugnazione, ma anche se si volesse arrivare alla impugnazione, secondo i principi generali della nostra Costituzione, non sono d'accordo per l'intervento della difesa, perchè, secondo il sistema giuridico, in camera di consiglio non vi è intervento della difesa, neppure dinanzi alla Corte d'appello, perchè la Corte d'appello giudicherà come ha giudicato il giudice di primo grado, con quella stessa umanità e con quella stessa paternità (per esprimersi con le stesse parole del senatore De Pietro) con cui il fatto è stato giudicato la prima volta.

Si tratta, in realtà, di un apprezzamento della condotta regolare o meno del minore e non di questioni giuridiche, che sono completamente estranee.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Vorrei anzitutto dire, sottolineando quanto hanno detto alcuni onorevoli

senatori e in particolare il senatore De Pietro, che ogni tanto ho sentito parlare della necessità di difendere il minore, ho sentito chiedere chi si interessi del minore. Ora, non dico che dobbiamo compiere un atto di fede indiscriminata verso tutti i tribunali dei minori come organismi perfetti, però non possiamo nemmeno avere un senso di sfiducia o di minore fiducia in questi organi.

Questi organismi sono stati creati dal legislatore, sono attuati e sono in via di perfezionamento solo al fine, e con questo non nego eventuali concrete deficienze, della difesa e della protezione del minore.

Seconda osservazione, la quale non vuole certo tendere a che gli onorevoli senatori accettino indiscriminatamente le proposte fatte dal Governo: queste sono proposte scaturite da una esperienza faticosissima fatta in questi ambienti e filtrata dall'ufficio competente del Ministero.

Certa terminologia, a cominciare dalla prima, è venuta in seguito ad una serie di esperienze pratiche. L'ufficio competente del Ministero voleva limitarsi, togliendo i termini « traviato » e « traviamiento », di cui alla legge del 1934, a questa formulazione: « Quando un minore degli anni 18 dà manifeste prove di irregolarità della condotta, ecc., ecc. ».

Si voleva insomma limitare la formulazione ad un campo più riservato, al settore scientifico e medico. Senonchè la serie dei casi registrata giorno per giorno nei vari istituti fa sì che se ci si dovesse limitare ad accettare dei ragazzi in cui si sono avute manifeste prove di irregolarità della condotta, si eliminerebbe una serie di casi che non si saprebbe diversamente come curare. Per questo si è aggiunta l'irregolarità del carattere.

Per questo, nel complesso degli istituti, esiste l'istituto medico-psico-pedagogico: si tratta di studiare, di aiutare a migliorare o addirittura di guarire una serie svariata di facce di questo prisma della coscienza, della psiche, dello sviluppo del minore. Per questo gli uffici non sono riusciti a tirar fuori una dizione che fosse, vorrei dire, meno imperfetta (perchè certamente questa non è perfetta) e nello stesso tempo sufficientemente comprensiva di queste manifeste prove, che debbono essere qualche cosa di veramente imponente, direbbero

i medici, qualche cosa che si nota in modo particolarmente vivo, in merito alla irregolarità della condotta e del carattere.

Un'altra osservazione è relativa a quella che io non posso non ritenere una posizione polemica nei confronti dell'autorità di pubblica sicurezza.

La prima parte dell'articolo vuol dire che una serie di enti e di autorità possono muoversi per segnalare al tribunale, o al procuratore del tribunale dei minori, un minore che dà manifeste prove di irregolarità di condotta o di carattere. Personalmente non mi sarei meravigliato di una dizione più larga: « chiunque », infatti, può indicare queste cose. Ma se il legislatore non ha proposto questo termine generico non è perchè non creda che il giorno in cui un cittadino della Repubblica si presenta al procuratore e gli dice che, nella via tale o nella via tal'altra, c'è un ragazzino in mano a genitori depravati o che si sta dando a manifestazioni delinquenti, il Procuratore della Repubblica o il presidente del tribunale non andranno a vedere che cosa vi è di vero. Ma si è voluta fare una elencazione di enti e di autorità per ricordare a costoro che essi hanno un particolare impegno ad interessarsi di queste cose. Il che non esclude la responsabilità esclusiva del tribunale dei minori nell'accettare o nel respingere la segnalazione.

Chiunque ha avuto modo di visitare un istituto per minori (basta visitare il « Gabelli » di Roma) sa che oltre il 90 per cento dei casi di minori li rinchiusi è dovuto, larghissimamente, ad una carenza dei genitori perchè sono degli immorali, perchè carichi di precedenti penali, ecc., ecc.

E poi, senatore Picchiotti, quando diciamo che non ci debbono essere i difensori, è per la impostazione esattissimamente presentata dal senatore De Pietro. Il senatore Picchiotti vuole che il minore abbia il difensore, ma questo difensore chi glielo presenta? Il minore è in grado di dire forse: prendo un avvocato? Certamente no. Quindi il tutore o il genitore dovrebbero far questo. Il senatore Franza, dal suo canto, ci ha detto che ha dovuto difendere dei minori dai genitori; in questo caso il difensore chi rappresenterebbe: il minore in polemica, in urto con i genitori, o i genitori o

il tutore inadempienti, colpevoli, che si accaniscono contro il minore?

Noi non possiamo dimenticare come è congegnato, secondo la legge, il tribunale dei minori, dove vi è persona laica, non togata, non chierico della legge, che è presente proprio perchè il legislatore ha voluto una persona assolutamente fuori della preparazione giuridica di magistrato.

Come avviene di fatto questo giudizio sul minore da parte del tribunale? Il tribunale si riunisce dopo che il presidente ha dato incarico ad uno dei componenti di svolgere tutte le indagini; in questa fase intervengono utilmente il Sindaco e gli altri, persone presso le quali il giudice che ha avuto l'incarico va ad informarsi, per poi riferire al collegio in camera di consiglio. Non si vede, quindi, assolutamente perchè ci debba essere a questo punto un avvocato difensore, soprattutto pensando che deve essere presentato dai genitori, dal tutore, che, nella maggioranza, se non nella totalità, dei casi, sono coloro che si sono resi particolarmente carenti nei riguardi del minore e che hanno determinato la posizione deficitaria o colpevole di questo.

Io vorrei, invece, presentare un emendamento per cui, oltre all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, al fine di allargare meglio la possibilità che altri enti debbono avere di rendersi attivi in questo settore, si inseriscano altri enti. Questo perchè il Ministero ha pensato che uno degli organismi che dovrebbe avere, come compito primario, quello di segnalare casi di minori in queste circostanze, dovrebbe essere la scuola. Altri organismi potrebbero essere una serie di enti che si interessano di attività assistenziali. Quindi, invece di citare la sola Opera nazionale maternità ed infanzia, una dizione più generica e comprensiva potrebbe indicare « gli organismi di educazione e di assistenza per la infanzia e l'adolescenza », in modo che siano comprese le scuole e altri istituti che si possono interessare dei minori e venire facilmente a conoscenza di casi di questo genere.

Per quanto riguarda poi l'emendamento relativo alla non impugnabilità, io debbo dire che il primo testo del Ministero, quello presentato dal senatore De Pietro, non aveva questa formula, che c'era nella legge precedente e che

non ha mai ammesso l'impugnazione. Il testo del senatore De Pietro, togliendo questa dizione, ammetteva l'impugnazione.

Il Ministero era su questa strada, tendenzialmente; senonchè debbo comunicare che abbiamo avuto la protesta di tutti i magistrati che sono competenti in questo settore e di tutti gli esperti, i quali hanno detto che la possibilità di impugnazione sarebbe assolutamente inopportuna.

Non sarebbe opportuna, fra l'altro, proprio perchè uno dei componenti del collegio si assume il compito di indirizzare i minori a lui affidati, e può presentare, di volta in volta, secondo le circostanze e le conclusioni degli esperti, delle proposte perchè il tribunale possa modificare le sue precedenti decisioni.

Queste sono state le ragioni per cui il Ministero ha nuovamente chiesto l'esclusione dell'appello.

PRESIDENTE, *relatore*. Concludiamo. Il senatore Franza ha fatto una osservazione nel senso che si debba aggiungere all'espressione « manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere » gli aggettivi « gravi e continue ».

Senatore Franza, insiste in questa sua proposta di emendamento?

FRANZA. Ci rinuncio.

PRESIDENTE, *relatore*. Anche il senatore Alberti aveva avanzato una proposta di emendamento sostitutivo della stessa frase, ma poichè in questo momento non è presente debbo ritenere che anch'egli vi abbia rinunciato.

Resta pertanto da decidere se sopprimere o meno dal testo dell'articolo l'autorità di pubblica sicurezza. Su questo punto ci sono stati pareri favorevoli e contrari. Il senatore Picchiotti insiste nel voler togliere l'autorità di pubblica sicurezza?

PICCHIOTTI. Sì, signor Presidente!

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Desidero far presente agli onorevoli senatori che questa è la fonte prima, a volte, perchè il tribunale venga a sapere di litigi familiari, di disonestà dei genitori, ecc.

Molti privati, infatti, non si sentono di fare relazioni direttamente all'autorità giudiziaria, ma, tutto al più, parlano con il maresciallo il quale riferirà a sua volta al tribunale, che valuterà le notizie ricevute.

PRESIDENTE, *relatore*. Metto ai voti lo emendamento soppressivo proposto dal senatore Picchiotti, per cui vengono eliminate dall'articolo le parole « l'autorità di pubblica sicurezza ».

(È approvato).

Il Governo propone a sua volta un emendamento sostitutivo, per cui al posto delle parole « l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia » vengano poste le parole: « gli organismi di educazione, di protezione e di assistenza dell'infanzia o dell'adolescenza ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti questo emendamento.

(È approvato).

PRESIDENTE, *relatore*. A questo punto bisogna vedere che cosa pensa la Commissione in merito all'intervento del difensore.

Desidero solo osservare all'onorevole Sottosegretario, quando viene a dirci che la magistratura è assolutamente contraria all'intervento dei difensori...

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. È contraria per l'appello!

PRESIDENTE, *relatore*. Mi pare, comunque, che l'osservazione dei magistrati non sia giusta. Non c'è alcun motivo valido, perchè è un principio generale, che il cittadino — minore o no — possa aver diritto di ricorrere contro un provvedimento che limita la sua libertà.

Quando mi vien fatto osservare che c'è sempre la possibilità, ai sensi dell'articolo 29, che i provvedimenti adottati a norma dell'articolo 25 possano essere modificati o addirittura revocati, io posso facilmente ribattere che l'appello è una cosa diversa, che però non esclude questa possibilità.

2<sup>a</sup> COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)39<sup>a</sup> SEDUTA (27 giugno 1956)

Pertanto, io sarei per l'intervento del difensore in camera di consiglio; potrei forse non insistere su questo, ma debbo mantener ferma la mia opinione sulla facoltà di appello.

Come avverrà questo appello? Questo provvedimento sarà comunicato al minore, al tutore o a uno di quegli istituti che hanno la tutela del minore e nei tre giorni normali ci si può appellare.

PICCHIOTTI. Questo è in armonia precisamente con le nuove disposizioni del Codice di procedura penale, per cui si è allargato talmente l'intervento del difensore che si può dire non ci sia più alcun provvedimento cui non partecipi il difensore.

DE PIETRO. Questo avviene nei confronti dell'imputato!

PICCHIOTTI. Ma questi sono peggio degli imputati.

DE PIETRO. Desidero che risulti a verbale che sono contrario alla ammissibilità della impugnazione e conseguentemente alla presenza del difensore.

GAVINA. Attenendomi alla dichiarazione del collega De Pietro e alla motivazione da lui addotta e cioè che questa funzione del tribunale riveste più un carattere di paternalismo, di familiarità, che un carattere di attività giurisdizionale, non vedo il perchè si debba escludere da questo consesso di persuasione, di familiarità proprio la persona che qualunque imputato considera proprio il migliore amico di famiglia, cioè il difensore.

Per le stesse sue considerazioni, senatore De Pietro, quale male produce la presenza del difensore? Sarà la persona fisica che darà maggiore garanzia al bambino di essere completamente in famiglia e di essere completamente tutelato.

PRESIDENTE, *relatore*. Sono bambini fino ad un certo punto, perchè si tratta di ragazzi fino a diciotto anni.

AZARA. Sono favorevole alla soppressione delle parole: « e senza quello di difensori »,

con l'intesa che con questo non si voglia stabilire l'obbligatorietà del difensore.

GIARDINA. Io sono contrario alla facoltà di avere o non avere il difensore, perchè i difensori sono pagati...

PRESIDENTE, *relatore*. Possono anche non essere pagati!

GIARDINA. Io non vorrei una discriminazione! La maggioranza dei minorenni in Italia saranno sempre senza difensori.

PRESIDENTE, *relatore*. Perchè gli onorevoli colleghi abbiano ben presente il quadro della situazione, ricordo che il Governo ha proposto il seguente emendamento aggiuntivo: dopo le parole: « sentito il Pubblico Ministero », aggiungere le parole: « Contro di esso non è ammesso appello ».

Ora io vorrei proprio, come ho detto, che contro tale provvedimento vi sia facoltà di appello.

MAGLIANO. Ma che si vuole che il ragazzino di 10 anni faccia l'appello!

PRESIDENTE, *relatore*. Il ragazzino di 10 anni no, ma quello di 18 anni, sì, è evidente.

GIARDINA. Collegandomi a quanto più volte ha detto il senatore De Pietro, faccio rilevare che bisogna tener presente lo spirito di questa legge. Chi abbia presente il testo degli articoli 16, 17, ecc., vede che in qualsiasi momento, da parte di qualsiasi autorità, si può in complesso stimolare la revisione del provvedimento preso. Quindi proprio dell'appello, a mio parere, non se ne sente bisogno.

DE PIETRO. Mi permetto di fare osservare alla Commissione come sia indispensabile votare prima sulla ammissibilità della impugnazione, poichè la ammissibilità della presenza dei difensori non ne sarebbe che una conseguenza.

Confermo, comunque, la mia dichiarazione di voto, che sono, cioè, contrario alla facoltà di appello.

2<sup>a</sup> COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)39<sup>a</sup> SEDUTA (27 giugno 1956)

PRESIDENTE, *relatore*. Metto ai voti lo emendamento aggiuntivo proposto dal Governo: aggiungere alla fine del penultimo comma dell'articolo 25 la frase: « Contro di esso non è ammesso appello ».

(Non è approvato).

Rimane pertanto stabilito che, contro i provvedimenti del tribunale dei minorenni previsti da questo articolo, è ammesso l'appello, secondo i principi generali.

DE PIETRO. Dichiaro che avendo la Commissione approvato l'impugnazione, voto favorevolmente all'assistenza del difensore, per coerenza con un principio giuridico ineccepibile.

FRANZA. Siccome si tratta di deliberazioni in camera di consiglio, per le quali non è ammessa la presenza del difensore, bisogna dirlo espressamente. Per me l'emendamento dovrebbe essere il seguente: dopo le parole « sentito il pubblico ministero » aggiungere le altre « e il difensore ».

MAGLIANO. Io proporrei il seguente emendamento aggiuntivo: « È ammesso l'intervento del difensore ».

AZARA. Se si dice: è ammesso l'intervento del difensore, è una cosa facoltativa che ci può essere o meno e che si lascia alla volontà della parte. Se invece si dice « è sentito », è obbligatorio questo intervento del difensore.

Ora ho già detto che, relativamente all'intervento obbligatorio del difensore, sono contrario, mentre a quello facoltativo sono favorevole.

DE PIETRO. Mi sembra che non si dovrebbe adoperare altra espressione se non quella « è consentito ».

MAGLIANO. Non ho difficoltà a modificare il mio emendamento in questo senso.

DE PIETRO. Si potrebbe dire: « Nel procedimento è consentito l'intervento del difensore ». Anzi, al posto della parola « interven-

to », userei la parola « assistenza ». Questo emendamento aggiuntivo si potrebbe collocare dopo le parole « pubblico ministero ».

PRESIDENTE, *relatore*. Pertanto, l'emendamento aggiuntivo, proposto all'articolo 25 dai senatori Magliano e De Pietro, suonerebbe così: dopo il penultimo comma aggiungere le parole: « Nel procedimento è consentita l'assistenza del difensore ».

FRANZA. Dichiaro di non insistere sul mio emendamento.

PRESIDENTE, *relatore*. Allora, procedendo con ordine, metto innanzitutto ai voti l'emendamento del senatore Picchiotti, soppressivo delle parole « e senza quello di difensori ».

(È approvato).

Metto ora ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Magliano, modificato nel senso suggerito dal senatore De Pietro.

(È approvato).

Poichè non vi sono altre osservazioni sull'articolo 25, passiamo ora ad esaminare l'articolo 26.

A questo articolo il Governo ha proposto solo una correzione d'ordine grammaticale. Al terzo comma, al posto della parola « concesso » si propone di sostituire la parola « concesso ».

PANNULLO. Nel Codice penale si dice sempre « concesso »!

DE PIETRO. È così!

PRESIDENTE, *relatore*. Ma è tanto brutta questa parola, senatore De Pietro!

DE PIETRO. La Presidenza della Repubblica non scrive mai « concesso », scrive sempre « concesso ».

PRESIDENTE, *relatore*. Lasciamo allora la parola « concesso ».

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo non insiste su questo emendamento.

2<sup>a</sup> COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)39<sup>a</sup> SEDUTA (27 giugno 1956)

PRESIDENTE, *relatore*. All'articolo 27 e all'articolo 28 non sono stati proposti emendamenti.

All'articolo 29 ci sono due emendamenti del Governo più di forma che di sostanza. Il Governo vuole che il primo comma sia sostituito dal seguente: « Le prescrizioni stabilite a norma dell'articolo 27 possono essere modificate in ogni tempo ».

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. La ragione di questo emendamento è la seguente. Il primo comma di questo articolo, nel testo presentato, dice così: « Il tribunale che ha disposto la misura di cui al n. 1 dell'articolo 25 può in ogni momento modificare le prescrizioni stabilite a norma dell'articolo 27 »; ma siccome l'articolo 27 prevede misure stabilite non solo dal tribunale ma anche dal singolo componente, si vuol dare al singolo la facoltà di modificare queste sue disposizioni.

A titolo di chiarimento, poi, al terzo comma dell'articolo 29 propongo che si aggiungano dopo la parola « può » le parole « dal tribunale ».

PRESIDENTE, *relatore*. Metto ai voti il primo emendamento sostitutivo proposto dal Governo al primo comma dell'articolo 29, del quale ho già dato lettura.

(È approvato).

Metto ai voti il secondo emendamento aggiuntivo proposto dal Governo al terzo comma dell'articolo 29.

(È approvato).

All'articolo 30 non ci sono emendamenti, mentre all'articolo 31 vi è invece un emendamento del Governo, con il quale si propone di sostituire le parole « evitano di indicare » con le parole « non indicano ».

DE PIETRO. Mi pare che abbiamo soppresso, all'articolo 25, l'autorità di pubblica sicurezza, per cui ora bisogna stare attenti. Questo articolo 31, infatti, viene dopo l'articolo 25 nel quale l'autorità di pubblica sicurezza era considerata tra quegli enti che possono promuovere, per così dire, le misure applicabili ai mi-

nori irregolari. È chiaro che questo articolo 31 potrebbe intendersi anche collegato con il precedente articolo 25.

PRESIDENTE, *relatore*. Assolutamente no! Mi pare, senatore De Pietro, che non ci sia alcun collegamento tra l'articolo 31 e l'articolo 25. Nell'articolo 25 l'autorità di pubblica sicurezza era chiamata, insieme ad altri enti, a richiedere provvedimenti all'autorità giudiziaria e la Commissione ha creduto di eliminare da questo articolo l'autorità di pubblica sicurezza. Qui invece si tratta, da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, di fornire quelle informazioni che ad essa, indipendentemente dall'articolo 25, possono essere richieste da chiunque. Infatti il testo dell'articolo dice: « Nel fornire notizie a qualsiasi persona, ente od autorità... ».

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. L'articolo 31, evidentemente, vuole soltanto dare disposizioni più precise di quanto non vi siano adesso. L'autorità di pubblica sicurezza, richiesta da privati, qualora si tratti di giovani riadattati che hanno superato completamente la crisi, non deve indicare che questi giovani sono stati sottoposti a misure rieducative.

Una dizione più esplicita potrebbe essere questa: « Alle autorità di pubblica sicurezza, nel fornire notizie a qualsiasi persona, ente od autorità, è fatto divieto di indicare fra i precedenti personali, quelli relativi a misure rieducative, qualora esse siano cessate con il provvedimento di cui all'articolo 29, ultimo comma, attestante l'avvenuto riadattamento sociale del minore ».

DE PIETRO. Non ho niente in contrario ad accettare questa formulazione.

PRESIDENTE, *relatore*. Metto pertanto ai voti l'emendamento sostitutivo testè proposto dal Governo all'articolo 31.

(È approvato).

Do ora lettura dell'intero testo del disegno di legge, quale risulta a seguito degli emendamenti approvati:

*Articolo unico.*

Le disposizioni degli articoli 1, 8, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito in legge 27 maggio 1935, n. 885, modificato dal regio decreto legge 15 novembre 1938, n. 1802, convertito in legge 16 gennaio 1939, n. 90, sono sostituite dalle seguenti:

« Art. 1. — *Composizione dei centri di rieducazione per minorenni.*

Gli istituti o servizi dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia, destinati in ciascun distretto di Corte d'appello alla rieducazione dei minorenni irregolari per condotta o per carattere, al trattamento ed alla prevenzione della delinquenza minorile, costituiscono il centro di rieducazione per minorenni.

Possono in particolare essere compresi fra gli istituti e servizi predetti:

- 1) istituti di osservazione;
- 2) gabinetti medico psico-pedagogici;
- 3) uffici di servizio sociale per minorenni;
- 4) case di rieducazione ed istituti medico-psico-pedagogici;
- 5) " focolari " di semi-libertà e pensionati giovanili;
- 6) scuole, laboratori e ricreatori speciali;
- 7) riformatori giudiziari;
- 8) prigionieri-scuola.

Il Ministro di grazia e giustizia può, con proprio decreto, aggregare ad un centro anche istituti o servizi ubicati nell'ambito territoriale di altro distretto, soltanto se in questo non sia già costituito il centro.

Nell'edificio od in uno degli edifici destinati ad istituto di osservazione od in un altro apposito, funzionano il tribunale per i minorenni e la sezione di Corte d'appello per i minorenni, nonchè l'ufficio di procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni ».

« Art. 8. — *Istituti di osservazione.*

Gli istituti di osservazione sono destinati ad accogliere ed ospitare in padiglioni o sezioni,

distinti opportunamente, i minori degli anni 18 abbandonati, fermati per motivi di pubblica sicurezza, in stato di detenzione preventiva o, comunque, in attesa di un provvedimento della Autorità giudiziaria.

Essi hanno lo scopo precipuo di fare l'esame della personalità del minore e segnalare le misure ed il trattamento rieducativo più idonei per assicurarne il riadattamento sociale ».

« Art. 22. — *Provvedimenti conseguenti alla liberazione dei minorenni.*

La scarcerazione del minore o la sua dimissione da uno stabilimento per misure di sicurezza, deve essere comunicata dal Procuratore della Repubblica al tribunale per i minorenni perchè esamini se sia necessaria una delle misure previste dall'articolo 25 ».

« Art. 25. — *Misure applicabili ai minorenni irregolari per condotta o per carattere.*

Quando un minore degli anni 18 dà manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere, il Procuratore della Repubblica, l'ufficio di servizio sociale minorile, i genitori, il tutore, gli organismi di educazione, di protezione e di assistenza dell'infanzia e dell'adolescenza, possono riferire i fatti al tribunale per i minorenni, il quale, a mezzo di uno dei suoi componenti all'uopo designato dal presidente, esplica approfondite indagini sulla personalità del minore, e dispone con decreto motivato una delle seguenti misure:

1) affidamento del minore al servizio sociale minorile;

2) collocamento in una casa di rieducazione od in un istituto medico-psico-pedagogico.

Il provvedimento è deliberato in camera di consiglio con l'intervento del minore, dell'esercente la patria potestà o la tutela, sentito il Pubblico Ministero. Nel procedimento è consentita l'assistenza del difensore.

Le spese di affidamento, o di ricovero, da anticiparsi dall'Erario, sono a carico dei genitori. In mancanza dei genitori sono tenuti a rimborsare tali rette gli esercenti la tutela, quando il patrimonio del minore lo consente ».

« Art. 26. — *Misure applicabili ai minori sottoposti a procedimento penale ed ai minori il cui genitore serba condotta pregiudizievole.*

Le misure prevedute dall'articolo 25 possono essere promosse dal Pubblico Ministero, se è in corso un procedimento penale a carico del minore, quando costui non può essere o non è assoggettato a detenzione preventiva e se il minore è stato prosciolto per difetto di capacità di intendere e di volere, senza che sia stata applicata una misura di sicurezza detentiva.

Quando è stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena, il tribunale deve esaminare se al minore sia necessaria una delle misure previste dall'articolo 25.

La misura di cui all'articolo 25, n. 1, può altresì essere disposta quando il minore si trovi nella condizione prevista dall'articolo 333 del Codice civile ».

« Art. 27. — *Disposizioni particolari alla libertà assistita.*

Nel caso in cui il tribunale abbia disposto la misura prevista dal n. 1 dell'articolo 25, all'atto dell'affidamento è redatto verbale nel quale vengono indicate le prescrizioni che il minore dovrà seguire, a seconda dei casi, in ordine alla sua istruzione, alla preparazione professionale, al lavoro, all'utilizzazione del tempo libero e ad eventuali terapie, nonchè le linee direttive dell'assistenza, alle quali egli deve essere sottoposto.

Nel verbale può essere disposto l'allontanamento del minore dalla casa paterna. In tal caso deve essere indicato il luogo in cui il minore deve vivere e la persona o l'ente che si prende cura del suo mantenimento e della sua educazione.

Le prescrizioni e le direttive di cui ai commi precedenti sono date da un componente del tribunale all'uopo designato dal presidente alla presenza di un rappresentante l'ufficio distrettuale di servizio sociale minorile e delle altre persone interessate all'atto, che il predetto componente ritenga opportuno convocare.

L'ufficio di servizio sociale minorile controlla la condotta del minore e lo aiuta a superare le difficoltà in ordine ad una normale vita sociale, anche mettendosi all'uopo in relazione

con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita.

L'ufficio predetto riferisce periodicamente per iscritto o a voce al componente del tribunale designato, fornendogli dettagliate notizie sul comportamento del minore, delle persone che si sono prese cura di lui e sull'osservanza da parte di essi delle prescrizioni stabilite, nonchè su quant'altro interessi il riadattamento sociale del minore medesimo, proponendo, se del caso, la modifica delle prescrizioni o altro dei provvedimenti previsti dall'articolo 29 ».

« Art. 28. — *Informazioni sui minori ricoverati e rapporti con la famiglia e con l'ambiente.*

Il direttore dell'istituto nel quale il minore è ricoverato per l'esecuzione di una delle misure previste al n. 2 dell'articolo 25 invia al tribunale che ha emesso il provvedimento periodici rapporti sull'opera di rieducazione svolta e sui risultati conseguiti.

L'ufficio di servizio sociale cura i rapporti del minore con la famiglia e con gli altri ambienti di vita del medesimo, e dell'opera svolta e dei risultati ottenuti informa periodicamente per iscritto il tribunale per i minorenni ».

« Art. 29. — *Modificazioni, trasformazioni e cessazione delle misure.*

Le prescrizioni stabilite a norma dell'articolo 27 possono essere modificate in ogni tempo.

È sempre in facoltà del tribunale trasformare qualsiasi misura disposta in altra, che appaia più idonea ai fini della rieducazione del minore e del suo progressivo reinserimento nella vita sociale.

Per i minori assoggettati ad una delle misure di cui al n. 2 dell'articolo 25 tale reinserimento può dal tribunale essere attuato altresì con licenza di esperimento. Il minore che ne beneficia rimane affidato al servizio sociale. Si applicano le disposizioni dell'articolo 27.

La cessazione delle misure disposte è ordinata in ogni tempo dal tribunale allorchè il minore appaia interamente riadattato, o quando per le sue condizioni fisiche o psichiche nessuna misura possa considerarsi idonea alla sua rieducazione. La cessazione è in ogni caso ordi-

2ª COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)

39ª SEDUTA (27 giugno 1956)

nata al compimento del ventunesimo anno di età o per servizio militare di leva ».

« Art. 30. — *Pensionati giovanili.*

I minorenni già rieducati che non possono convenientemente essere assistiti dalla famiglia o da altre persone o istituti di cui all'articolo 23, sono ammessi in appositi pensionati giovanili.

L'organizzazione di tali pensionati deve consentire e favorire il collocamento dei minorenni al lavoro, presso stabilimenti o ditte esistenti nella medesima località o in altra viciniora ».

« Art. 31. — *Informazioni della Pubblica Sicurezza.*

Alle autorità di pubblica sicurezza, nel fornire notizie a qualsiasi persona, ente od auto-

rità, è fatto divieto di indicare fra i precedenti personali, quelli relativi a misure rieducative, qualora esse siano cessate con il provvedimento di cui all'articolo 29, ultimo comma, attestante l'avvenuto riadattamento sociale del minore ».

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

*La seduta termina alle ore 13.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.